

DELIBERA N. 81/21/CONS

ESECUZIONE DELLA SENTENZA DEL TAR LAZIO, SEZ. III TER, 2 DICEMBRE 2020, N. 12884 AVENTE AD OGGETTO LA DELIBERA N. 153/20/CONS - RIDETERMINAZIONE DELLA SANZIONE NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ MEDIACOM S.R.L. (SERVIZIO DI MEDIA AUDIOVISIVO IN AMBITO NAZIONALE SU DIGITALE TERRESTRE “LIFE 120 CHANNEL” - “CANALE 61”)

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 4 marzo 2021;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “*Testo unico dei servizi dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*” e, in particolare, l’art. 51 (di seguito, TUSMAR);

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante “*Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee*”, convertito con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 10, recante “*Attuazione dell’art. 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo*”;

VISTA la delibera n. 211/08/CSP, del 24 settembre 2008, recante “*Comunicazione interpretativa relativa a taluni aspetti della disciplina della pubblicità televisiva*”;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*”;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS del 29 luglio 2014, recante “*Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni e Consultazione pubblica sul documento recante Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 697/20/CONS;

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante “*Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 696/20/CONS;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020 con il quale è stato dichiarato per sei mesi lo stato di emergenza nazionale in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTA la delibera n. 129/20/CONS del 18 marzo 2020, recante “*Atto di richiamo sul rispetto dei principi vigenti a tutela della correttezza dell’informazione con riferimento al tema “coronavirus Covid-19”*”;

VISTO l’articolo 3 del TUSMAR il quale sancisce che “*sono principi fondamentali del sistema dei servizi di media audiovisivi e della radiofonia la garanzia della libertà e del pluralismo dei mezzi di comunicazione radiotelevisiva, la tutela della libertà di espressione di ogni individuo, inclusa la libertà di opinione e quella di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza limiti di frontiere, l’obiettività, la completezza, la lealtà e l’imparzialità dell’informazione, la tutela dei diritti d’autore e di proprietà intellettuale, l’apertura alle diverse opinioni e tendenze politiche, sociali, culturali e religiose e la salvaguardia delle diversità etniche e del patrimonio culturale, artistico e ambientale, a livello nazionale e locale, nel rispetto delle libertà e dei diritti, in particolare della dignità della persona, della promozione e tutela del benessere, della salute e dell’armonico sviluppo fisico, psichico e morale del minore, garantiti dalla Costituzione, dal diritto dell’Unione europea dalle norme internazionali vigenti nell’ordinamento italiano e dalle leggi statali e regionali*”;

VISTO l’articolo 36-bis, comma 1, lett. c), n. 3, del TUSMAR il quale stabilisce che “*le comunicazioni commerciali audiovisive fornite dai fornitori di servizi di media soggetti alla giurisdizione italiana non devono incoraggiare comportamenti pregiudizievoli per la salute o la sicurezza*”;

VISTO il comma 9 dell’art. 51 dello stesso TUSMAR a norma del quale “*Se la violazione è di particolare gravità o reiterata, l’Autorità può disporre nei confronti dell’emittente o del fornitore di contenuti la sospensione dell’attività per un periodo non*

superiore a sei mesi, ovvero nei casi più gravi di mancata ottemperanza agli ordini e alle diffide della stessa Autorità, la revoca della concessione o dell'autorizzazione”;

VISTA la delibera n. 153/20/CONS del 7 aprile 2020, recante “*Ordinanza ingiunzione nei confronti della società Mediacom s.r.l. (servizio di media audiovisivo in ambito nazionale su digitale terrestre “Life 120 Channel”) ai sensi dell’articolo 51, comma 9, primo periodo, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n.177 per la violazione delle disposizioni di cui agli articoli 3 e 36 bis, comma 1, lett. c), n. 3, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n.177*”, con cui l’Autorità – accertato che nei giorni 17 e 18 marzo 2020 la Società Mediacom S.r.l. (esercente il servizio di media audiovisivo identificato dal marchio “*Life 120 Channel*”) ha trasmesso contenuti, commerciali e non, potenzialmente suscettibili di porre in pericolo la salute degli utenti in quanto induttivi di una sottovalutazione dei rischi connessi alla diffusione della pandemia da Covid-19 – ha ordinato e ingiunto alla predetta società (esercente, all’epoca dei fatti contestati, il servizio di media audiovisivo “*Life 120 Channel*” in onda sul canale 61 del digitale terrestre), come misura sanzionatoria *ex art. 51, comma 9, del TUSMAR*, la sospensione per un periodo di sei mesi dell’attività di diffusione dei contenuti da parte del suddetto servizio di media audiovisivo. Segnatamente, le condotte tenute dalla società sono state ritenute violative agli artt. 3 e 36-bis, comma 1, lett. c), n. 3, del TUSMAR, soprattutto in considerazione dello stato di emergenza sanitaria in cui sono state richieste cautela, correttezza e attendibilità delle informazioni relative a tematiche afferenti alla salute, anche allo scopo di ottemperare alla *ratio* di tutela della salute pubblica sottesa alle deliberazioni del Consiglio dei Ministri e al decreto legge n. 18/2020;

VISTO il ricorso proposto da Mediacom S.r.l. innanzi al Tar del Lazio (R.G. n. 2791/2020) per l’annullamento della delibera n. 153/20/CONS e di tutti gli atti presupposti e consequenziali, ivi compreso il parere del Consiglio Superiore di Sanità del 9 ottobre 2018, nonché per il risarcimento di tutti i danni *patiti e patendi* asseritamente derivanti dall’esecuzione del provvedimento impugnato;

VISTA la sentenza del 2 dicembre 2020, n. 12884 con la quale il Tar Lazio, sez. III *Ter*, ha dichiarato l’illegittimità della delibera impugnata dalla società Mediacom nella sola parte in cui, con riferimento alla misura della sanzione irrogata (individuata nel massimo edittale), ne ha accertato la “*manifesta mancanza di proporzionalità*” rispetto al fatto contestato;

CONSIDERATO inoltre che, secondo il Tar del Lazio, l’Autorità non ha sufficientemente assolto l’onere motivazionale, “*posto che nel provvedimento non è presente una esaustiva e coerente illustrazione delle ragioni dell’applicazione della sanzione nel massimo edittale, non essendo a tal fine idonei né i richiami ad un periodo genericamente individuato come «congruo» in relazione a (parimenti non indicate)*

«previsioni scientifiche circa l'andamento dell'epidemia», né il presupposto della dichiarazione dello stato di emergenza sanitaria di cui al DPCM del 31 gennaio 2020, considerato che la sanzione concretamente irrogata risulta avere una durata notevolmente maggiore (di oltre due mesi) rispetto a quest'ultimo»;

CONSIDERATO, altresì, che il Tar del Lazio, pur riconoscendo la sussistenza nel caso in esame dell'affermata "gravità" della condotta, quale presupposto per l'irrogazione della sanzione di cui all'art. 51, comma 9, del TUSMAR, ha tuttavia rilevato che *"l'applicazione della stessa nella misura massima di sei mesi, con totale inibizione dell'attività di diffusione di contenuti televisivi, in relazione al fatto contestato, consistente nella trasmissione del format televisivo ritenuto pregiudizievole per la salute, per due soli giorni di programmazione, integri la sopra richiamata manifesta mancanza di proporzione, e ciò anche in ragione della avvenuta interruzione delle trasmissioni ancora prima della notificazione dell'atto di contestazione"*; e che, pertanto, dalla accertata fondatezza del motivo di censura in questione deriva *"l'accoglimento del ricorso introduttivo in parte qua e l'assorbimento di tutte le ulteriori censure, [...], conseguendone la riapertura del procedimento dalla fase in cui si è verificata la rilevata illegittimità"*;

RITENUTO, quindi, di dover procedere, in esecuzione della citata sentenza n. 12884/2020, alla rideterminazione della sanzione individuata nella delibera 153/20/CONS, annullata *in parte qua*;

CONSIDERATO, a tal fine, che, alla luce delle indicazioni fornite dal Tar del Lazio, nella fattispecie esaminata ricorre il connotato di particolare *"gravità della condotta, costituente [...] presupposto per l'irrogazione della sanzione sospensiva"*, giacché la diffusione dei contenuti contestati, ancorché per un periodo limitato nel tempo, ha avuto una indubbia valenza pregiudizievole rispetto a un diritto fondamentale quale quello della tutela della salute, accreditando l'adozione di comportamenti di vita e di consumi (corrispondenti ai prodotti oggetto delle promozioni complementari ai programmi asseritamente redazionali) potenzialmente pericolosi per la salute dei telespettatori; diffusione tanto più dannosa tenuto conto del periodo di fortissimo allarme sociale in cui si è realizzata;

CONSIDERATO, altresì, che il Tar del Lazio ha rilevato la mancanza di proporzione nella sanzione irrogata *"anche in ragione della avvenuta interruzione delle trasmissioni ancora prima della notificazione dell'atto di contestazione"*;

CONSIDERATO infatti che, in data 20 marzo 2020, la società Mediacom - titolare dell'autorizzazione a trasmettere sul canale LCN 61 del digitale terrestre - ha comunicato alla Welcome Time Elevator S.r.l., amministrata dal sig. Adriano Panzironi, la disdetta e

la risoluzione contrattuale con effetto immediato, disponendo la contestuale interruzione di ogni programma afferente a “*Il Cerca Salute*” o che comunque prevedesse la presenza del sig. Panzironi;

CONSIDERATO, inoltre, che la medesima società ha, al contempo, comunicato al Ministero dello Sviluppo Economico l’integrale trasformazione del palinsesto dei programmi, nel rispetto del genere assegnato al canale LCN 61, espungendo così tutti i contenuti riferibili al metodo “Life 120” (e al sig. Adriano Panzironi) e trasmettendo esclusivamente televendite; e che Mediacom S.r.l. ha, inoltre, chiesto al proprio operatore di rete (Persidera S.p.A.) di modificare «*l’identificativo del canale 61 in modo che i telespettatori non troveranno più come dicitura sullo schermo “Life 120 Channel” ma “canale 61”*»;

RITENUTO pertanto che, malgrado l’esiguo numero di giornate di programmazione contestate, la sanzione sospensiva non può essere contenuta nel minimo edittale, tenuto conto: **i)** delle concrete modalità di trasmissione del programma “*Il Cerca Salute*”, sistematicamente mandato in onda nell’arco delle ventiquattro fasce orarie di programmazione generale; **ii)** della particolare rilevanza comunicativa della edizione speciale della rubrica identificata come “*Speciale CoVid-19*”, della durata di circa 30 minuti ciascuna, ripetutamente proposta con cadenza oraria nel corso della programmazione delle 24 ore; **iii)** della qualità e della quantità delle “testimonianze”; **iv)** delle televendite dei prodotti della linea LIFE 120, ospitate nel corso del programma;

RITENUTO, quindi, che la costante ripetizione della diffusione dei contenuti contestati nei due giorni di messa in onda ha generato un effetto moltiplicatore del pregiudizio alla salute di tutte le differenti tipologie di telespettatori; e che, pertanto, ai fini della quantificazione della sanzione, occorre moltiplicare le due giornate di programmazione per il numero di passaggi trasmessi ogni ora nell’arco delle 24 ore;

RITENUTO, pertanto, che la sanzione debba essere congruamente rideterminata e quantificata in totali 48 giornate di sospensione (2 giorni per 24 ore);

CONSIDERATO, nondimeno, che: **i)** come evidenziato dallo stesso Tar del Lazio, le trasmissioni sanzionate con la delibera n. 153/20/CONS sono state interrotte dalla società Mediacom “*ancora prima della notificazione dell’atto di contestazione*”; **ii)** la medesima società ha escluso dalla programmazione del servizio di media audiovisivo il *format* oggetto di contestazione e, al contempo, ha proceduto alla integrale trasformazione del palinsesto dei programmi mediante la esclusiva messa in onda di televendite;

RITENUTO che la sanzione inibitoria di cui alla delibera n. 153/20/CONS, anche se non pecuniaria in senso stretto, ha comunque natura afflittiva (e non semplicemente cautelare); e che, dunque, essa ha un oggettivo impatto sull'attività dell'emittente in termini economici, producendo effetti pregiudizievoli e diretti sui profitti conseguiti dallo svolgimento di detta attività;

RITENUTI, pertanto, applicabili in via analogica i criteri di quantificazione della sanzione pecuniaria di cui all'art. 11 della legge n. 689/1981 e, in particolare, quello relativo alla *“opera svolta dall'agente per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione”*, consistente nel caso di specie: **i)** nella interruzione delle trasmissioni oggetto della sanzione inibitoria ancora prima della notificazione dell'atto di contestazione; **ii)** nell'esclusione dalla programmazione del *format* oggetto di contestazione; **iii)** nell'integrale trasformazione del palinsesto dei programmi;

RITENUTO quindi, in considerazione del suddetto criterio, di ridurre a un terzo (1/3) la sanzione sopra rideterminata e, perciò di quantificarla in 16 giornate di sospensione della programmazione del canale LCN 61;

RITENUTO, per altro verso, di dover diffidare la società Mediacom dal reiterare la condotta illegittima così come accertata dall'Autorità con la delibera n. 153/20/CONS di cui il Tar del Lazio, con la sentenza n. 12884/2020, ha riconosciuto la legittimità dei relativi presupposti sanzionatori limitandosi a dichiarare l'illegittimità della stessa con esclusivo riferimento alla entità della sanzione;

VISTI gli atti del procedimento;

UDITA la relazione del commissario Laura Aria, relatore ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*;

DELIBERA

in esecuzione a quanto statuito dal Tar del Lazio con la sentenza n. 12884/2020, di rideterminare la sanzione comminata con la delibera n. 153/20/CONS, quantificandola in 16 giornate di sospensione della programmazione diffusa dal canale 61, tenuto conto dei criteri di valutazione indicati in motivazione;

DIFFIDA

la società Mediacom S.r.l. con sede legale in Terracina (LT) Latina, Via Fontana Vecchia, n. 12 (cod. fisc. e P.I.02989720590), esercente il servizio di media audiovisivo

canale 61, dal reiterare le condotte oggetto della delibera n. 153/20/CONS e da ogni comportamento illegittimo che contravvenga ai precetti sopra indicati.

L'Autorità, nell'esercizio della propria funzione di vigilanza, si riserva di verificare l'ottemperanza al presente provvedimento.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 4 marzo 2021

IL PRESIDENTE
Giacomo Lasorella

IL COMMISSARIO RELATORE
Laura Aria

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Giulietta Gamba